

Rettifica della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 24 novembre 2006)

A pagina 18, articolo 1, paragrafo 2

anziché: «2. Gli Stati membri conservano la facoltà di adottare misure più rigorose nel settore oggetto del capo II, articolo 13 e del capo V, purché tali misure non inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.»

leggi: «2. Gli Stati membri conservano la facoltà di adottare misure più rigorose nel settore oggetto del capo II, dell'articolo 13 e del capo V, purché tali misure non inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.»

A pagina 35, articolo 65, paragrafo 1

anziché: «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° agosto 2008.

(...),»

leggi: «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° agosto 2008.

(...),»
